

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO E
SMALTIMENTO RIFIUTI CER VARI (4 LOTTI)**

ISTRUZIONI CIRCA LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Nel caso di costituzione della garanzia provvisoria per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, si specifica in particolare che, come previsto al punto 10.6 del disciplinare, la stessa può essere presentata nella forma di:

- **documento informatico**, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di partecipazione a più lotti è possibile, a scelta dell’offerente:

1. costituire un’unica garanzia, con importo pari al 2% della somma risultante dal valore di ogni singolo lotto per cui si intende partecipare.
2. costituire garanzie separate, con importi singoli pari al 2% del valore di ciascun lotto singolo lotto per cui si intende partecipare.

Gli importi richiesti per ciascun lotto sono specificati al punto 10.1 del disciplinare.

Si specifica inoltre che, **in caso di presentazione di polizza scansionata priva delle attestazioni di conformità di cui sopra**, per quanto concerne il soccorso istruttorio, si applicherà quanto previsto dal punto 14.2 del disciplinare:

“la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) **ovvero di condizioni di partecipazione gara** (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), **entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta (marcatura temporale).**”

Pertanto il soccorso istruttorio sarà attivabile solo nel caso in cui il documento presentato in sede integrativa sia provvisto delle attestazioni/dichiarazioni richieste (sottoscritte digitalmente) e di marcatura temporale riportante data anteriore al termine di presentazione dell’offerta.